

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06711/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6711 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Luca Perri Santoro, Daniela Iengo, Giuseppe Savelli, Vincenzo D'Antonio, Daniele Gruppuso, Federica Bruzzese, Antonella La Marca, Raffaele Formicola, Renato Capogrossi, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Iaria, Silvia Santinelli, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso V. Emanuele II 18;

contro

- Sna Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Stefano Ianchic, Antonio Solano, Giacinto Berloco, Greta Fossati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti;
- del provvedimento prot. n. SNA-0001759-A-04/03/2024 – A03, recante l'elenco dei punteggi attribuiti alla seconda prova scritta sostenuta dai candidati del medesimo concorso;
- degli incogniti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dal concorso richiamato;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ed in particolare dei verbali finora acquisiti n. 7 dell'11 ottobre 2023, n. 43 del 5 marzo 2024, n. 49 del 18 aprile 2024 e n. 33 del 30 gennaio 2024, comprensivi dei relativi allegati;
- dei criteri di valutazione delle prove scritte pubblicati in data 1 dicembre 2023;
- di tutti gli incogniti atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione della seconda prova e sono state valutate le seconde prove dei ricorrenti;
- di tutti gli incogniti atti con i quali è stata approvata la seconda prova, i relativi criteri ed i correlati punteggi, ivi compresi gli atti di approvazione dell'operato di CINECA e di Utilia S.r.l.;
- di tutti gli incogniti atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati in data 29 aprile 2024, nonché gli incogniti

verbali delle prove orali e l'incognito elenco/gli incogniti elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale;

- del D.P.C.M. del 18 aprile 2023, di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. pubblicato in data 5 aprile 2024, di sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale de qua ed in particolare dell'incognito verbale n. 75, richiamato nel Decreto Presidenziale n. 121/2024, relativo alla seduta del 18 giugno 2024, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che non sono ancora decorsi i termini a difesa *ex art. 55, comma 5, c.p.a.*, ai fini della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti (la cui notifica al controinteressato si è perfezionata in data 11 luglio 2024) ed *ex art. 87, comma 3, c.p.a.*, ai fini della trattazione dell'istanza di accesso (notificata il 24 luglio 2024);

Vista la richiesta, depositata dalla parte ricorrente in data 26 luglio 2024, di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami;

Preso atto dell'elevato numero dei soggetti controinteressati;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della SNA, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la SNA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale dei

ricorsi stessi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la SNA:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della SNA, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della

commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la camera di consiglio del 24 settembre 2024 ai fini della trattazione della proposta istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione, e differisce la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 24 settembre 2024.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO